

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 62**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D46/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinanti all'alimentazione umana", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della Direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana interviene a modifica della Direttiva 2001/112/CE , già oggetto di modifica con Direttiva 2009/106/CE, al fine di tener conto del progresso tecnico relativo a tali prodotti e, in una certa misura , delle norme del Codex Alimentarius relative ai succhi e nettari di frutta come modificate nel 2005 ( Codex 247-2005)

Nell'ambito del Codex Alimentarius si sono delineate le basi per il superamento delle problematiche rispondendo alle attese degli operatori interessati e garantendo qualità costante ai consumatori

In particolare la Direttiva allinea l'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea in materia, eliminando la discrezionalità e gli spazi di intervento degli Stati Membri.

Elimina la possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta e non solo a quelli di pera e di uva.

Conferma la facoltà di restituire al succo aromi, polpa e cellule ottenuti da frutta della stessa specie, senza necessariamente ricorrere al recupero degli stessi perduti nella fase di lavorazione.

Riconosce la possibilità che alcuni componenti del frutto, non eliminabili neppure attraverso GMP, possano residuare nel succo.

Rende facoltativa la restituzione di aromi al succo da concentrato, pur garantendo le caratteristiche del succo di partenza. Ciò costituisce un elemento tecnico di grande rilevanza, attese le difficoltà e i risultati non soddisfacenti sotto il profilo organolettico che la precedente disposizione comportava, imponendo l'obbligatorietà della restituzione aromatica.

Consente la fabbricazione di nettari senza zuccheri aggiunti, laddove tale possibilità era prima limitata solo ad alcune tipologie di prodotti.

Modifica alcuni valori Brix per succhi e puree ricostituite, allineandoli a quelli del Codex.

Incide sulle modalità di utilizzo del claim "senza zuccheri aggiunti" per i nettari di frutta, differenziando in senso restrittivo tali prodotti rispetto alla generalità dei prodotti alimentari. Classifica il pomodoro come frutta ai fini della Direttiva stessa e ne disciplina la composizione e l'etichettatura sia come succo che come nettare.

Integra le modalità tecniche di ottenimento della purea di frutta.

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013 n. 96 - legge di delegazione europea 2013, inserisce, con la tecnica della novella, le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (attuativo della precedente direttiva 2001/112/CE) é novellato nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2012/12/UE e di quelle ad essa necessariamente correlate, relative in particolare:

- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;



- all'unicità di un testo normativo di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

Nel dettaglio seguono le modifiche apportate al testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151:

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche all'articolo 1- Campo di applicazione - del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. In particolare, al comma 1, si inseriscono, dopo le parole "allegato I", le parole ", parte I".

Tale modifica è stata necessaria in quanto l'allegato I della direttiva 2012/12/UE è composto di tre parti. Si ricorda che il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 aveva portato nell'articolato la parte II (art. 2) e la parte III (art. 3)

Dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis, che richiama l'applicazione delle altre norme comunitarie o di derivazione comunitaria in materia alimentare, nello specifico il regolamento (CE) n. 178/2002.

Il comma 1-bis recepisce l'articolo 1 comma 1 della Direttiva 2012/12/UE e si va ad aggiungere al testo vigente (di recepimento dell'articolo 1 della Direttiva 2001/112/CE).

Il comma 1-bis inoltre recepisce anche il nuovo comma che la Direttiva 2012/12/UE aggiunge all'art. 5 della Direttiva 2001/112/CE.

Dopo il comma-1 bis, è inserito il comma 1-ter, al fine di richiamare nel testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 novellato l'applicazione delle definizioni del nuovo allegato II.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche all'articolo 2- Aggiunte del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. In particolare, si sostituisce l'articolo 2 con il seguente: "1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, comma 2."

L'articolo 2 del D. lgs. 151/2004 aveva trasposto l'allegato I parte II punto 1 nell'articolato. Nel nuovo allegato il punto 1 è diventato punto 2 e, con il testo novellato si è ritenuto ai fini della semplificazione normativa, in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione, rinviare a quanto previsto nel nuovo allegato I parte II punto 2.

La Direttiva 2012/12/UE sopprime anche l'articolo 2 della Direttiva 2001/112/CE, articolo che veniva richiamato anche nell'allegato I parte II punto 1 (primo elenco puntato) della Direttiva 2001/112/CE ed era stato recepito con l'articolo 2 punto 1 lettera a) del D. lgs. 151/2004. Il nuovo articolo 2 rinviando al nuovo allegato I parte II punto 2 recepisce quindi anche la soppressione dell'articolo 2 della Direttiva 2001/112/CE.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche all'articolo 3- Trattamenti e sostanze in essi utilizzati del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. In particolare, si sostituisce l'articolo 3 con il seguente:

" 1 . I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate."

L'articolo 3 del D. lgs. 151/2004 aveva trasposto l'allegato I parte II punto 2 nell'articolato. Nel nuovo allegato il punto 2 è diventato punto 3 e, con il testo novellato si è ritenuto ai fini della semplificazione normativa, in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione, rinviare a quanto previsto nel nuovo allegato I parte II punto 3.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche all'articolo 4- Denominazioni di vendita e altre indicazioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. Si ricorda che l'articolo 3 e l'articolo 4 della Direttiva 2001/112/CE erano stati recepiti con l'art. 4 del D. lgs. 151/2004

In particolare, all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

**a) al comma 2, la lettera a) è soppressa:**

Tale modifica deriva dal fatto che la Direttiva 2012/12/UE sopprime il comma 4 dell'art. 3 della Direttiva 2001/112/CE. Tale comma era stato recepito con la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151.

**b) il comma 4 è riformulato come segue:**

"4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I punto 3, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, Tale menzione è riportata:

- sull'imballaggio, oppure
- su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure
- su un documento di accompagnamento. ";

Si ricorda che l'articolo 3 e l'articolo 4 della Direttiva 2001/112/CE erano stati recepiti con l'art. 4 del D. lgs. 151/2004.

Con il comma 4 dell'art 4 del D. lgs. 151/2004 si recepisce l'articolo 4 della Direttiva 2001/112/CE, questo articolo viene sostituito con la Direttiva 2012/12/UE e quindi con il recepimento si sostituisce il testo del comma 4 dell'art. 4 del D. lgs. 151/2004 con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della Direttiva 2012/12/UE,

c) il **comma 6** viene riformulato come segue "se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.";

La sostituzione recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2012/12/UE all'articolo 1, comma 3, lettera a), che modifica il comma 3 dell'art. 3 della Direttiva 2001/112/CE. L'art. 3 comma 3 della Direttiva 2001/112/CE era stato recepito con il comma 6 dell'art. 4 del D. lgs. 151/2004.

d) **è aggiunto il seguente comma 6-bis:**

"6-bis. Ai fini della composizione e della preparazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II punto 1. ".

Il comma 9 dell'art. 1 della Direttiva 2012/12/UE stabilisce che tutti gli allegati vengono sostituiti con la nuova Direttiva. Si rende necessario inserire il comma 6-bis in quanto l'allegato I parte II reca un nuovo punto 1 rispetto alla versione vigente, introducendo nuove disposizioni circa la composizione dei succhi di frutta, della purea di frutta e dei nettari di frutta. Il comma 6-bis consente quindi di richiamare il nuovo punto 1 dell'allegato I parte II della Direttiva 2001/112/CE come novellata dalla 2012/12/UE.

Si ricorda che l'articolo 3 e l'articolo 4 della Direttiva 2001/112/CE erano stati recepiti con l'art. 4 del D. lgs. 151/2004

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche all'articolo 6 - Sanzioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, In particolare sono apportate le seguenti modifiche tecniche che correggono i richiami interni del testo:

- il comma 1 dell'art. 5 modifica il comma 2 del vigente art. 6, sostituendo le parole "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2," con le seguenti: "dall'allegato I, parte 2, punto 2,". Con l'articolo 2, commi 1 e 2, del D. lgs. 151/2004 si era trasposto l'allegato I parte II punto 1 nell'articolato. Nel nuovo allegato, il punto 1 è diventato punto 2; inoltre, con il testo novellato si è ritenuto ai fini della semplificazione normativa, in vista di eventuali



aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione, riportare quanto previsto nell'articolo del D. Lgs. 151/2004 all'interno degli allegati corrispondenti. Conseguentemente il rimando deve essere fatto a quanto previsto nel nuovo allegato I parte II punto 2. Tale sostituzione si rende perciò necessaria in quanto nel D. lgs novellato il rimando corrisponde a quanto previsto dal nuovo allegato I, parte 2, punto 2;

– il comma 2 dell'art. 5 modifica il comma 3 del vigente articolo 6, sostituendo le parole "ai sensi dell'articolo 3," con le seguenti: "dall'allegato I, parte II, punto 3,". Con l'articolo 3 comma 1 del D. lgs. 151/2004 si era trasposto l'allegato I parte II punto 2 della Direttiva 2001/112/CE nell'articolo. Nel nuovo allegato il punto 2 è diventato il punto 3 e, con il testo novellato si è ritenuto, ai fini della semplificazione normativa, in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione, riportare quanto previsto nell'articolo del D. lgs. 151/2004 all'interno degli allegati corrispondenti. Conseguentemente il rimando deve essere fatto a quanto previsto nel nuovo allegato I parte II punto 3. Tale sostituzione si rende perciò necessaria in quanto nel novellato D.lgs il rimando corrisponde a quanto previsto dal nuovo allegato I, parte II, punto 3;

dopo il comma 3, è inserito il nuovo comma 3-bis, che richiama la nuova fattispecie di illecito in relazione all'art. 4, comma 6-bis: "3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila." Il comma 3 bis viene inserito al fine di assoggettare a sanzione anche quanto previsto al comma 6-bis del novellato art. 4. Si ricorda che si è inserito il comma 6-bis nel novellato art. 4 in quanto l'allegato I parte II ha un nuovo punto 1) rispetto allegato I parte II della Direttiva 2001/112/CE. Detto nuovo punto 1), che reca disposizioni circa la composizione dei succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, nel D. lgs. 151/2004 non era previsto e quindi non poteva essere sanzionato.

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 7 "Norme transitorie" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. In particolare, le disposizioni in esame dispongono in materia di smaltimento delle scorte, in considerazione del passaggio tra il previgente regime in materia di etichettatura e il nuovo, introdotto dalla direttiva che si recepisce. Il comma 1 dispone che i prodotti oggetto dello schema di decreto e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alla previgente disciplina, possono ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. Il comma 2 indica nel 28 ottobre 2016 il termine per poter indicare ancora in etichetta che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti. Con la sostituzione di questi due commi si recepisce quanto previsto all'art. 3 commi 1 e 2 della Direttiva 2012/12/UE.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo dispone la sostituzione degli allegati al vigente decreto legislativo n. 151/2004, in attuazione dell'art. 1, comma 9 della Direttiva 2012/12/UE. Inoltre, il comma 6 reca la norma di delegificazione per il futuro adeguamento degli allegati tecnici, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria; i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore.

Allegati:

Gli allegati del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 vengono tutti sostituiti dagli allegati della Direttiva 2012/12/UE, si veda art. 6 bis del decreto legislativo novellato.

Si recepisce l'articolo 1 comma 9) Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della Direttiva 2012/12/UE

Si è rimessa all'allegato I la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti.

Si è rimessa all'allegato II la specificazione di dettaglio dei contenuti delle definizioni delle materie prime, con la specifica, nuova previsione, che anche il pomodoro è considerato un frutto ai fini dell'applicazione della disciplina in esame.

Si è rimessa all'allegato III la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell'allegato I.

Si è rimessa all'allegato IV la specificazione di dettaglio dei contenuti delle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta.

Si è rimessa all'allegato V l'indicazione dei valori Brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituito.



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo:** schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/12/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo I commi I e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96

**Referente:**

**SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

*A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;*

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega legislativa recata dall' articolo 1 commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/CE, ovvero il decreto legislativo n. 151/2004, con le modifiche tecniche previste della citata direttiva 2012/12/UE.

La criticità, che si intende superare con l'attuazione della delega legislativa, è connessa esclusivamente alla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al quadro comunitario, e contestualmente operare una chiarificazione e semplificazione della disciplina vigente, pure di derivazione comunitaria, resa più leggibile mediante integrazione in unica normativa, formalmente coerente ed organica.

La necessità dell'intervento è legata alla predisposizione di disciplina organicamente impostata, raccolta in testo di agevole lettura, rispondendo ad attese del mercato per una chiara regolazione in materia anche in ambito comunitario.

*B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;*

Gli obiettivi, direttamente connessi all'attuazione di delega legislativa, si focalizzano sull'adeguamento del testo e sulla sua chiarezza normativa a maggior garanzia di consumatori ed operatori, secondo le attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.

*C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*





L'obiettivo del decreto legislativo è di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2012/12/UE, che pone modifiche tecniche alla disciplina vigente in materia di produzione di succhi di frutta e per conseguenza impone indicazioni in materia di etichettatura, dovendosi adeguare la terminologia attualmente usata. In tal senso, non si prevedono impatti economici misurabili sul mercato di riferimento.

Un ulteriore indicatore sarà l'assenza di contenzioso in continuità con la situazione attuale (in cui si registra assenza di contenzioso), e la diminuzione delle richieste di chiarimento da parte degli operatori, con parametri di riferimento al 31/12/2013.

*D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Cittadini ed operatori del mercato del settore d'interesse; soggetti pubblici con competenze per adempimenti di vigilanza e controllo nel settore d'interesse.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

L'attuazione della delega legislativa comporta il recepimento della direttiva 2012/12/UE connesso esclusivamente ad una chiarificazione della disciplina attuativa delle direttive comunitarie in materia; si è proceduto comunque a informali contatti informativi con la rappresentanza delle categorie produttive interessate, l'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), con la quale si è pervenuti ad una condivisione dell'intervento regolatorio stesso.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'intervento normativo in esame è in attuazione di norma di delega legislativa; non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della delega legislativa.

L'intervento è quindi coerente con il programma di Governo in quanto persegue l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario e contribuisce a ridurre il numero delle procedure di infrazione.

Inoltre nel merito il non intervento avrebbe lasciato irrisolte le problematiche evidenziate nella sezione I.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

L'intervento normativo è nei limiti della delega legislativa, che prevede un riassetto formale delle disposizioni vigenti, senza innovazioni sostanziali per le quali ipotizzare opzioni alternative.

E' stata esclusa l'opzione di non attuazione della delega legislativa per i motivi di cui alla sezione III.

E' una norma di armonizzazione massima che esclude quanto non espressamente previsto, escludendo quindi margini di discrezionalità da parte degli stati membri rispetto al recepimento della norma comunitaria. Per questo motivo l'intervento non supera i livelli minimi previsti dalla direttiva CE.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

*A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;*

Non si rilevano svantaggi nel tempo per gli operatori (destinatari diretti) in quanto con tale opzione si risponde alle attese degli stessi produttori. Per quanto riguarda i consumatori (destinatari indiretti) l'opzione prescelta garantisce la qualità dei prodotti ed aumenta l'informazione a disposizione dei consumatori attraverso un'etichetta più chiara.

Per quanto riguarda l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'opzione prescelta ridurrà certamente gli interventi di chiarificazione che gli operatori prima necessitavano e quindi si semplificherà anche l'attività di controllo già esercitata sugli operatori con una probabile diminuzione delle contestazioni grazie ad una maggiore chiarezza delle disposizioni così come proposte.

In conclusione si tratta di un intervento di riordino formale, dal quale non discendono effetti diversi da quello di una maggiore chiarezza normativa.

*B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;*

Le norme introdotte rispondono alle esigenze di tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, senza incidere sui costi sostenuti in quanto le aziende interessate dovranno semplicemente sostituire alcune attività che già svolgono relativamente alla produzione ed etichettatura dei prodotti, tra l'altro in un ampio lasso di tempo che consente lo smaltimento delle scorte senza oneri aggiuntivi.

*C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;*

L'opzione prescelta non introduce, sia per le imprese che per i cittadini, rispetto alla legislazione vigente, nessun nuovo obbligo informativo o giuridico relativamente alla raccolta, produzione, elaborazione, trasmissione e conservazione di informazioni e documenti

*D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

Per quanto riguarda gli effetti che l'intervento regolatorio avrà nella fase di attuazione sul mondo produttivo, si fa presente che nel corso delle consultazioni le associazioni di categoria di riferimento non hanno evidenziato criticità circa la possibilità di adeguarsi alle nuove norme sia dal punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista tecnologico e finanziario.

Per quanto invece riguarda l'attività svolta da parte delle Amministrazioni, l'intervento non inciderà sulle strutture che già operano a legislazione vigente sulle stesse materie oggetto dell'intervento regolatorio. Non saranno necessari adeguamenti organizzativi e finanziari da parte delle amministrazioni interessate per far fronte alle nuove norme.



on vi sono condizioni o fattori particolari da evidenziare, considerato l'oggetto specifico ed i limiti dell'intervento, che non presenta profili di innovazioni sostanziali alle vigenti disposizioni. eventuali fattori incidenti sugli effetti potrebbero derivare da eventuali, sopravvenute normative comunitarie.

#### *SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento regolatorio comunitario è indirizzato a tutto il territorio dell'Unione Europea.

La nuova Direttiva è in particolare una norma di armonizzazione massima che esclude quanto non espressamente previsto, escludendo quindi margini di discrezionalità da parte degli stati membri rispetto al recepimento della norma comunitaria. Le aziende italiane di settore dovranno quindi uniformarsi alle stesse regole a cui saranno soggetti i loro competitors europei. Tali regole quindi consentiranno un corretto funzionamento del mercato unico dal punto di vista della concorrenza.

Con tale intervento regolatorio non si introduce una regolazione superiore in materia rispetto ai livelli minimi previsti dalla direttiva stessa, pertanto il mercato italiano non viene penalizzato rispetto al mercato di tutto il territorio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'intervento regolatorio sul solo mercato italiano da un punto di vista concorrenziale, non si rilevano criticità in quanto le norme sono indirizzate a tutti gli operatori presenti sul territorio nazionale indipendentemente dalla territorialità e dimensione.

L'intervento attuativo di delega legislativa è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa sulle norme applicabili, raccolte in testo di più agevole lettura, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.

La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati.

#### *SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*La sezione descrive:*

*A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;*

Competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

*B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);*

Pubblicazione nel sito informatico del Ministero.

*C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;*

Il controllo sugli effetti dell'intervento regolatorio continua ad essere svolto dai soggetti pubblici che ad oggi effettuano la medesima attività in relazione alla disciplina vigente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Corpo forestale dello Stato, Ministero della salute, Aziende Sanitarie locali, NAC, NAS, Guardia di Finanza

*D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

I meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio sono quelli previsti dall'art. 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante L. 24-12-2012 n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"

Inoltre, l'art. 7, comma 6, prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

*E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

In via prioritaria, la VIR - che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, che si sostanzia in raccolta organica di disposizioni, rispetto alle esigenze di chiarezza regolatoria da parte degli operatori e alle evoluzioni della disciplina comunitaria, conseguentemente la diminuzione delle richieste di chiarimenti interpretativi e il permanere della mancanza di contenziosi, inoltre si considererà a campione il grado di soddisfazione degli operatori del settore attraverso consultazioni di rappresentanti di categoria.

\*\*\*\*\*

#### *Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

|   |
|---|
| <b>SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b> |
|---|

L'opzione proposta non mantiene e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva europea che si va ad attuare.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/12/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo I commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96

Referente ATN: Isabella Flajban/Paola Ferri

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1 commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96, (legge di delegazione europea 2013, primo semestre), pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, ed entrata in vigore il 4 settembre 2013.

La delega dev'essere esercitata entro i termini previsti dall'art. 31, comma 1, della legge 24.12.2012, n. 234, e dunque entro il 4 dicembre 2013.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono quelli generali, fissati dalla legge di delegazione europea. Non sono stati previsti criteri speciali di delega.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli Stati membri adottano entro il 28 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La tardiva approvazione della legge di delegazione europea 2013 ha comportato il ritardo nell'adozione delle misure di trasposizione. Allo stato non risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

La Direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana interviene a modifica della Direttiva 2001/112/CE, già oggetto di modifica con Direttiva 2009/106/CE, al fine di tener conto del progresso tecnico relativo a tali prodotti e, in una certa misura, delle norme del Codex Alimentarius relative ai succhi e nettari di frutta come modificate nel 2005 (Codex 247-2005)

Nell'ambito del Codex Alimentarius si sono delineate le basi per il superamento delle problematiche rispondendo alle attese degli operatori interessati e garantendo qualità costante ai consumatori.

In particolare la Direttiva allinea l'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea in materia, eliminando la discrezionalità e gli spazi di intervento degli Stati Membri.

L'intervento è quindi coerente con il programma di Governo in quanto persegue l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario e contribuisce a ridurre il numero delle procedure di infrazione.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo integra in unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 e della direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Riferimenti normativi:



- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151;
- art. 1 commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge europea 2013)

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.**

L'intervento normativo opera un riassetto normativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo i commi 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge europea 2013), inserendo le disposizioni attuative della predetta direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/CE, formalmente integrandole in unica, coerente ed organica disciplina normativa ed evitando antinomie o disomogenee strutturazioni dell'articolato stesso, con le inevitabili, dannose conseguenze in fase applicativa.

Il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (attuativo della precedente direttiva 2001/112/CE) è riprodotto nel testo in esame con le sole variazioni imposte dalla direttiva 2012/12/UE e di quelle ad essa necessariamente conciate, relative in particolare:

- all'indicazione dei riferimenti normativi corretti ed applicabili;
- all'unicità di un testo normativa di riferimento in materia, nel rispetto dei principi sulla successione temporale degli atti normativi;
- alla chiarificazione delle formulazioni normative in totale conformità alle predette direttive, per facilitarne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa, senza incidenze su ambiti di competenze regionale; nel rispetto della delega legislativa, è previsto il coinvolgimento nella procedura della Conferenza Stato Regioni.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.**

Non vi sono problematicità da rilevare, considerata la natura dell'intervento.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento utilizza gli strumenti di semplificazione normativa, attuando pienamente la norma di delega legislativa con la previsione che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da rilevare, trattandosi di intervento nei limiti di delega legislativa di riassetto normativo.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E) INTERNAZIONALE.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è necessitato dall'adeguamento al diritto comunitario. Vengono modificate le norme attuative di direttive comunitarie, in considerazione del fatto che queste ultime sono state a loro volta novellate dal Legislatore comunitario. Il contestuale riordino formale non incide sull'ordinamento comunitario e internazionale.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.**

Nulla da rilevare per quanto attiene a procedimenti noti. Si segnala che il termine fissato dalla normativa comunitaria per l'adeguamento del diritto interno è scaduto il 28 ottobre 2013.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

E' riportata nel testo dell'articolato normativo la terminologia impiegata nella stessa direttiva 2001/112/CE), come rivista dalla direttiva 201 2/12/UE:

Si è rimessa all'allegato I le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti, all'allegato II la definizione delle materie prime, all'allegato III le denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell'allegato I, all'allegato IV le disposizioni specifiche relative ai nettari di



frutta e all'allegato V l'indicazione dei valori Brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituito.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

In attuazione della delega legislativa, il provvedimento interviene con modifiche parziali e non con integrale sostituzione di discipline, novellando le disposizioni attuative della direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001 con le disposizioni recate dalla direttiva 2012/12/LIE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, che novella a sua volta la precedente.

**4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Sono espressamente indicate le disposizioni abrogate.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

L'unica delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE è quella contenuta nella legge 6 agosto 2013 n 96, (legge di delegazione europea 2013, primo semestre)

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

In attuazione della norma di delega, l'art. 7, comma 6, prevede che modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, saranno adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto attua la direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e interviene a modifica della direttiva 2001/112/CE

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste dal presente decreto nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata, comunque, introdotta, all'articolo 8 la rituale disposizione secondo cui l'autorità di notifica provvede all'esecuzione dei propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'approvazione della presente relazione tecnica, della quale il presente è il testo definitivo, è avvenuta in data 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

3 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**

**Dir. 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana**

**Norme di attuazione inserite con la novella del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Articolo 1 comma 1            | Articolo 1 comma 1 bis                       |
| Articolo 1 comma 2            | Allegato I parte II punto 2 (primo trattino) |
| Articolo 1 comma 3 lettera a) | Articolo 4 comma 1 lettera c)                |
| Articolo 1 comma 3 lettera b) | Articolo 4 comma 1 lettera a)                |
| Articolo 1 comma 4            | Articolo 4 comma 1 lettera b)                |
| Articolo 1 comma 5            | Articolo 1 comma 1 bis                       |
| Articolo 1 comma 6            | Non richiede recepimento                     |
| Articolo 1 comma 7            | Non richiede recepimento                     |
| Articolo 1 comma 8            | Non richiede recepimento                     |
| Articolo 1 comma 9            | Articolo 7 commi da 1 a 5                    |
| Articolo 2 comma 1            | Non richiede recepimento                     |
| Articolo 2 comma 2            | Non richiede recepimento                     |
| Articolo 3 comma 1            | Articolo 6 comma 1                           |
| Articolo 3 comma 2            | Articolo 6 comma 2                           |
| Articolo 4                    | Articolo 9                                   |
| Articolo 5                    | Non richiede recepimento                     |
| Allegato I                    | Allegato I                                   |
| Allegato II                   | Allegato II                                  |
| <b>Allegato III</b>           | Allegato III                                 |
| Allegato IV                   | Allegato IV                                  |
| Allegato V                    | Allegato V                                   |



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004 N. 151, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 APRILE 2012, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151;

Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Vista la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 1 "Campo di applicazione" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. Al comma 1, dopo le parole: "allegato I" sono inserite le seguenti: " parte I".

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti comma 1-bis e 1-ter:

"1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.".

be 

## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 2 "Aggiunte" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2."

## ART. 3

*(Modifiche all'articolo 3 "Trattamenti e sostanze in essi utilizzati" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate."

## ART. 4

*(Modifiche all'articolo 4 "Denominazioni di vendita ed altre indicazioni" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata:

— sull'imballaggio, oppure

— su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure

— su un documento di accompagnamento.";

c) al comma 6, le parole: "se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta» o «più frutti», da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate." sono sostituite dalle seguenti: "se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.";

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-bis: "6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1."

## ART. 5

*(Modifiche all'articolo 6 "Sanzioni" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151.)*

1. Al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "dall'allegato I, parte 2, punto 2,".
2. Al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 3," sono sostituite dalle seguenti: "dall'allegato I, parte II, punto 3,".
3. Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis: "3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila.".

## ART. 6

*(Modifiche all'articolo 7 "Norme transitorie" del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. All'articolo 7 del decreto del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.

2. L'indicazione «Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.".

## ART. 7

*(Disposizioni in materia di modifiche agli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151)*

1. L'allegato I è sostituito dall'allegato I al presente decreto legislativo.
2. L'allegato II è sostituito dall'allegato II al presente decreto legislativo.
3. L'allegato III è sostituito dall'allegato III al presente decreto legislativo.
4. L'allegato IV è sostituito dall'allegato IV al presente decreto legislativo.
5. L'allegato V è sostituito dall'allegato V al presente decreto legislativo.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è inserito il seguente articolo 7-bis:

"Articolo 7- bis

*(Aggiornamento degli allegati)*

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2001/112/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".

## ART. 8

*(Clausola di invarianza finanziaria)*



1. Dall'attuazione del presente decreto non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti **dal presente decreto** con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 9

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*ALLEGATO I*

**DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

**I. DEFINIZIONI**

1. a) Succo di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.

Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.

Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta.

b) Succo di frutta da concentrato

Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.

Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.

2. Succo di frutta concentrato

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d'acqua.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di



frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.

3. Succo di frutta estratto con acqua

Il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di

- frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o
- frutti interi disidratati.

4. Succo di frutta disidratato - in polvere

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

5. Nettare di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:

è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1 a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e

che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

## II. INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI

### 1. Composizione

Nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.

Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.

Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.

### 2. Ingredienti autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:

- vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti,
- additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008, e in aggiunta:
  - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti,
  - per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti,



- per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20 % del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti.
- L'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, sull'etichetta dovrebbe figurare l'indicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri»;
- per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele,
- per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro,
- per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche.

### 3. Trattamenti e sostanze autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:

- processi meccanici di estrazione,
- gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1,
- per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO<sub>2</sub> presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l,
- preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari,
- gelatina alimentare,
- tannini,
- silice colloidale,
- carbone vegetale;
- azoto,
- bentonite come argilla assorbente,
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirrolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.



## **Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 151/2004)**

### *ALLEGATO II*

#### **DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME**

Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

##### **1. Frutta**

Tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell'Unione.

##### **2. Purea di frutta**

Il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

##### **3. Purea concentrata di frutta**

Il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l'aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell'allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie.

##### **4. Aroma**

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l'applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell'aroma e includono in particolare la spremitura, l'estrazione, la distillazione, il filtraggio, l'assorbimento, l'evaporazione, il frazionamento e la concentrazione.

L'aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

##### **5. Zuccheri**

— gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana,

— lo sciroppo di fruttosio,

— gli zuccheri derivati dalla frutta.

##### **6. Miele**

Il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

##### **7. Polpa o cellule**

I prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.



**Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2004)**

*ALLEGATO III*

**DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI  
NELL'ALLEGATO I**

a) «vruchtendrank», per i nettari di frutta;

b) «Süßmost»

La designazione «süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:

— per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale,

— per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;

c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;

d) «æblemøst», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;

e)

— «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,

— «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;

f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;

g) «mosto», sinonimo di succo di uva;

h) «smiltsērķšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.

Allegato IV (previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 151/)

*ALLEGATO IV*

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA**

| <b>Nettari di frutta</b>   | <b>Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito)</b> |
|--|---|
| <b>I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale</b> |   |
| Frutto della passione  | 25  |
| Morelle di Quito   | 25  |
| Ribes nero   | 25  |
| Ribes bianco   | 25  |
| Ribes rosso  | 25  |
| Uva spina  | 30  |
| Frutti dell'olivello spinoso   | 25  |
| Prugnone   | 30  |
| Prugne   | 30  |
| Susine   | 30  |
| Sorbe  | 30  |
| Cinorrodi  | 40  |
| Marasche   | 35  |
| Altre ciliegie   | 40  |
| Mirtilli   | 40  |
| Bacche di sambuco  | 50  |
| Lamponi  | 40  |
| Albicocche   | 40  |
| Fragole  | 40  |
| More   | 40  |



|  |    |
|--|----|
| Mirtilli rossi   | 30 |
| Cotogne  | 50 |
| Limoni e limette   | 25 |
| Altra frutta appartenente a questa categoria   | 25 |
| <b>II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale</b> |    |
| Manghi   | 25 |
| Banane   | 25 |
| Guaiave o Guave  | 25 |
| Papaie   | 25 |
| Litchi   | 25 |
| Azzeruoli  | 25 |
| Crossoli   | 25 |
| Cachirmani o cuori di bue  | 25 |
| Cerimolie  | 25 |
| Melegrane  | 25 |
| Anacardi o noci di acagiù  | 25 |
| Frutti di caja   | 25 |
| Frutti di imbu   | 25 |
| Altra frutta appartenente a questa categoria   | 25 |
| <b>III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale</b>  |    |
| Mele   | 50 |
| Pere   | 50 |
| Pesche   | 50 |
| Agrumi, esclusi limoni e limette   | 50 |
| Ananas   | 50 |
| Pomodori   | 50 |
| Altra frutta appartenente a questa categoria   | 50 |

Allegato V (previsto dall'allegato I, punto 2, del decreto legislativo n. 151/2004)

ALLEGATO V

VALORI BRUX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA

| Nome comune del frutto    | Nome botanico  | Livelli minimi | Brix |
|---------------------------|--|----------------|------|
| Mela (*)                  | <i>Malus domestica</i> Borkh.  | 11,2           |      |
| Albicocca (**)            | <i>Prunus armeniaca</i> L.   | 11,2           |      |
| Banana (**)               | <i>Musa x paradisiaca</i> L.<br>(escluse le banane<br>«plantains»)                     | 21,0           |      |
| Ribes nero (*)            | <i>Ribes nigrum</i> L.   | 11,0           |      |
| Uva (*)                   | <i>Vitis vinifera</i> L. o suoi<br>ibridi<br><i>Vitis labrusca</i> L. o suoi<br>ibridi | 15,9           |      |
| Pompelmo (*)              | <i>Citrus x paradisi</i> Macfad.   | 10,0           |      |
| Guaiava o Guava (**)      | <i>Psidium guajava</i> L.  | 8,5            |      |
| Limone (*)                | <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.  | 8,0            |      |
| Mango (**)                | <i>Mangifera indica</i> L.   | 13,5           |      |
| Arancia (*)               | <i>Citrus sinensis</i> (L.)<br>Osbeck  | 11,2           |      |
| Frutto della passione (*) | <i>Passiflora edulis</i> Sims  | 12,0           |      |
| Pesca (**)                | <i>Prunus persica</i> (L.)<br>Batsch var. <i>persica</i>                               | 10,0           |      |
| Pera (**)                 | <i>Pyrus communis</i> L.   | 11,9           |      |
| Ananas (*)                | <i>Ananas comosus</i> (L.)<br>Merr.  | 12,8           |      |
| Lampone (*)               | <i>Rubus idaeus</i>  | 7,0            |      |
| Amarena (*)               | <i>Prunus cerasus</i> L.   | 13,5           |      |
| Fragola (*)               | <i>Fragaria x ananassa</i><br>Duch.  | 7,0            |      |
| Pomodoro (*)              | <i>Lycopersicon esculentum</i><br>Mill.  | 5,0            |      |

|  |                                 |      |
|--|---------------------------------|------|
| Mandarino (*)  | <i>Citrus reticulata</i> Blanco | 11,2 |
| <p>Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all'acqua a 20/20 °C.</p> <p>Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).</p> |                                 |      |





